

Bando di Concorso

per l'attribuzione di Borse e servizi
per il diritto allo Studio Universitario
per l'Anno Accademico

2012/2013

Contiene anche le indicazioni per la richiesta del
Tesserino mensa extra concorso

INDICE:

PARTE PRIMA - GENERALITA' DEL CONCORSO	3
ART. 1 - FINALITÀ	3
ART. 2 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA	3
ART. 3 - INCOMPATIBILITÀ NELLE RICHIESTE	4
ART. 4 - DESTINATARI	4
ART. 5 - DURATA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI	5
ART. 6 - MOTIVI DI ESCLUSIONE	5
ART. 7 - REQUISITI DI MERITO	6
ART. 8 - REQUISITI DI REDDITO E PATRIMONIO	7
ART. 9 - DETERMINAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE.....	7
ART. 10 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.....	8
ART. 11 - TRATTAMENTO DATI.....	9
ART. 12 - ACCERTAMENTI.....	10
ART. 13 - REVOCA DEI BENEFICI	10
ART. 14 - FALSE DICHIARAZIONI. ESCLUSIONE DAI BENEFICI E SANZIONI.....	11
ART. 15 - PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	11
ART. 16 - CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	12
PARTE SECONDA - RICHIESTA DI BORSA DI STUDIO	14
ART. 17 - CRITERI DI DISTRIBUZIONE.....	14
ART. 18 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI	14
ART. 19 - RESIDENZA DEGLI STUDENTI.....	14
ART. 20 - INTEGRAZIONE PER LAUREATI	14
ART. 21 - DICHIARAZIONE DI LOCAZIONE.....	15
ART. 22 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO	15
ART. 23 - MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	16
ART. 24 - RIMBORSO DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.....	16
PARTE TERZA - RICHIESTA DI POSTO LETTO	17
ART. 25 - CARATTERISTICHE DEL BENEFICIO	17
ART. 26 - CRITERI DI DISTRIBUZIONE.....	17
ART. 27 - FRUIZIONE DEL POSTO LETTO.....	17
ART. 28 - ACCETTAZIONE DEL POSTO LETTO E ADEMPIMENTI DEI VINCITORI.....	17
ART. 29 - PAGAMENTO DELLA RETTA	18
ART. 30 - DECADENZA DEL POSTO LETTO.....	19
PARTE QUARTA - RICHIESTA DI BORSE RISERVATE	20
ART. 31 - RICHIESTA DELLE BORSE RISERVATE	20
PARTE QUINTA - RICHIESTA TESSERINO MENSA	23
ART. 32 - RICHIESTA DEL TESSERINO MENSA	23
ART. 33 - ATTRIBUZIONE DELLA FASCIA DI REDDITO DEL TESSERINO MENSA.....	23
TABELLE	25
COSA SONO GLI INDICATORI ISEE E ISPEU	30

PARTE PRIMA - GENERALITA' DEL CONCORSO

Art. 1 - Finalità

Il presente bando, ai sensi di:

- Legge del 2/12/1991 n° 390 art.21 non abrogato;
- Legge del 21/12/1999 n° 508;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9/4/2001;
- Legge Regionale del 27/4/99 n° 10;
- Legge Regionale del 25/11/2002 n° 20;
- D.Lgs. n° 109/1998 e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs. n° 68 del 29/03/2012;
- DD.MM. del 22/05/2012 e del 28/05/2012 emanati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
- Verbali della Sottocommissione Regionale per il Diritto allo Studio Universitario dell'8/06/2004, del 20/04/2007, del 29/05/2009 e del 10/06/2011;
- Verbale n° 6 del 28/06/2012 con il quale si approva il presente bando;

detta le regole di partecipazione al concorso per la concessione dei seguenti benefici per l'anno accademico 2012/13:

1) 2815 BORSE DI STUDIO di cui 315 riservate alle seguenti categorie:

- a) 30 borse riservate a studenti stranieri provenienti da paesi extracomunitari e in via di sviluppo che risulteranno idonei;
- b) 3 borse di studio riservate a studenti stranieri figli di emigrati siciliani all'estero che risulteranno idonei;
- c) 100 borse riservate a portatori di handicap;
- d) 30 borse riservate a cause eccezionali;
- e) 150 borse riservate ai partecipanti a programmi di mobilità internazionale;
- f) 2 borse riservate a studenti orfani di vittime per motivi di mafia.

2) 750 POSTI LETTO

3) Sussidi Didattici riservati a studenti portatori di Handicap fino alla concorrenza di € 30.000,00.

L'ERSU si riserva di valutare la possibilità di aumentare il numero di borse di studio se le disponibilità finanziarie lo dovessero consentire.

Art. 2 - Modalità di partecipazione e scadenza

Le richieste di partecipazione al concorso per l'assegnazione dei benefici, tranne quelle riservate, dovranno essere compilate e inoltrate via internet tramite l'applicazione predisposta dall'ERSU di Palermo nel sito istituzionale **www.ersupalermo.it** entro e non oltre le ore 24:00 (ora italiana) del:

31 AGOSTO 2012

Si fa presente che l'applicazione sarà disattivata alla scadenza menzionata.

La domanda di benefici sarà considerata valida ai fini del concorso solo se stampata, firmata e spedita **esclusivamente a mezzo raccomandata postale** entro il:

05 SETTEMBRE 2012

Farà fede il timbro postale riportante la data d'invio.

La domanda dovrà essere inviata completa dei documenti di cui al successivo art. 10, utilizzando l'etichetta predisposta sull'applicazione internet che reca la motivazione della domanda, l'indirizzo e il codice identificativo della domanda stessa.

Si precisa che le domande spedite successivamente alla data suindicata, o con mezzi diversi dalla raccomandata postale (posta prioritaria, raccomandata a mano, posta celere ecc.) saranno escluse dalla procedura di concorso.

La spedizione e il recapito della richiesta avvengono sotto l'esclusiva responsabilità del mittente. L'ERSU di Palermo non risponde di errori postali o di errata compilazione dell'indirizzo di spedizione.

Gli studenti che volessero utilizzare la propria posta elettronica certificata personale (PEC) per l'invio della modulistica potranno inviarla al seguente indirizzo (PEC) **protocollo@pec.ersupalermo.it**. La domanda inviata a mezzo PEC è considerata equivalente a quella sottoscritta con firma autografa, ai sensi dell'art. 65, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005.

Qualora lo studente intenda rettificare i dati di una domanda già inoltrata o spedita, dovrà ripetere l'intera procedura (inoltrare via internet e spedire la domanda) con le modalità menzionate. L'ultima richiesta spedita per posta sarà quella ritenuta valida ai fini del concorso. Il bando di concorso è consultabile sul sito dell'ente www.ersupalermo.it e, in formato cartaceo, presso la Residenza Universitaria "Santi Romano", viale delle Scienze - edificio 1, Palermo, Ufficio URP dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Art. 3 - Incompatibilità nelle richieste

Le Borse di studio erogate dall'ERSU sono incompatibili con altre Borse di studio eventualmente concesse da altri Enti pubblici (art. 7, lett. d, legge 390/91).

Esse sono inoltre incompatibili con le collaborazioni universitarie (attività di part-time o di tutorato) bandite per l'anno accademico 2012/13.

Gli idonei di borsa di studio, eventualmente dichiarati vincitori, che dovessero svolgere le attività menzionate, hanno comunque diritto al conguaglio tra l'importo della borsa dell'ERSU e quello ricevuto dall'università. Lo studente dovrà presentare sia la richiesta di conguaglio, indicando le ore di attività svolte, che la rinuncia al lavoro part-time entro il 30/05/2013.

Art. 4 - Destinatari

Possono partecipare al concorso tutti gli studenti che, pagando alla Regione Siciliana la tassa regionale per il diritto allo studio, sono iscritti o intendono iscriversi per l'A.A. 2012/13 all'Università degli Studi di Palermo, ad altri istituti universitari statali o università non statali legalmente riconosciute, operanti sul territorio di competenza dell'Ersu per le seguenti tipologie di corso:

- a) corsi di laurea triennale e laurea specialistica a ciclo unico, laurea specialistica a cui accedono con una laurea del nuovo ordinamento, in possesso dei requisiti di merito e di reddito specificati negli articoli 7 e 8;
- b) corsi di laurea specialistica a cui accedono con una laurea del vecchio ordinamento, in possesso dei requisiti di merito e di reddito specificati negli articoli 7 e 8, senza la possibilità di utilizzare il bonus;
- c) corsi di dottorato di ricerca (attivati dalle università ai sensi dell'art. 4 del D.L. 03/07/98 n.210) purché non retribuiti;
- d) corsi di specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999 n.368) purché non retribuiti;
- e) corsi dell'Alta Formazione Artistica e dell'Alta Formazione Musicale cui si accede esclusivamente mediante il possesso del titolo di diploma di scuola media superiore.

Si ricorda a tutti gli studenti che la competenza dell'eventuale esenzione e/o restituzione delle tasse universitarie spetta alle istituzioni universitarie presso cui risultano iscritti (Università degli Studi di Palermo, Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, LUMSA ecc.)

LAUREANDI

In deroga a quanto previsto dal primo capoverso di questo articolo, gli studenti che contano di laurearsi entro la sessione straordinaria relativa all'anno accademico 2011/12 (marzo-aprile 2013), e che quindi non si iscriveranno per l'anno accademico 2012/13, possono partecipare al bando di concorso 2012/13 come laureandi. In ogni caso, per l'attribuzione dell'anno di corso vale quanto riportato nel successivo art. 7 del bando. Ai vincitori appartenenti a questa categoria, i benefici, incluse le borse riservate, si intendono assegnati con riserva, in quanto verranno erogati soltanto se, nel caso di mancata laurea, si iscriveranno per l'A.A. 2012/13. Perdono il diritto alla borsa di studio per l'A.A. 2012/13 coloro che conseguono la laurea entro la sessione straordinaria relativa all'anno accademico 2011/12 (marzo-aprile 2013), ferma restando la possibilità di mantenimento del posto letto (con pagamento anticipato della retta secondo fascia e secondo quanto previsto dal successivo articolo 29) e del tesserino mensa dall'01/11/2012 fino al momento della laurea.

Art. 5 - Durata di concessione dei benefici

I benefici sono concessi, a condizione che ricorrono i requisiti di merito e reddito previsti, per i periodi sotto indicati:

- a) per i corsi di laurea del vecchio ordinamento (compresi quelli quadriennali dell'Alta Formazione Artistica e Musicale) fino al 1° anno fuori corso per tutti i benefici, e per il servizio abitativo fino al 2° anno fuori corso;
- b) per i corsi del nuovo ordinamento laurea triennale, specialistica e specialistica a ciclo unico (compresi i corsi triennali e biennali sperimentali dell'Alta Formazione Artistica e i corsi dell'Alta Formazione Musicale) fino al 1° anno fuori corso per tutti i benefici. Gli studenti del primo anno fuori corso hanno diritto ad un importo dimezzato (un semestre) per tutte le borse di studio incluse le borse riservate, ad eccezione di quelle destinate ai portatori di handicap ;
- c) per i corsi di specializzazione e i dottorati di ricerca per la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici ad esclusione del solo posto letto.

Relativamente a quanto sopra riportato (limitatamente ad alcuni benefici) sono previste eccezioni per gli studenti portatori di handicap (vedi art. 31).

Art. 6 - Motivi di esclusione

Saranno esclusi dal concorso gli studenti che, pur essendo in possesso dei requisiti economici e di merito previsti :

- 1) sono già in possesso di laurea e richiedono benefici per un titolo di studio equivalente, fatta eccezione per i corsi di studio di livello superiore (per esempio lo studente non potrà richiedere di essere assistito per un corso di laurea specialistica se già in possesso di laurea specialistica a ciclo unico);
- 2) non si iscrivono per l'anno accademico 2012/13 ai corsi di cui all'art. 4 (ad esclusione degli studenti laureandi e degli studenti di 1° anno in attesa dell'esito della prova di ammissione);
- 3) non si iscrivono all'anno di corso per cui richiedono i benefici;
- 4) si iscrivono a tempo parziale per frequentare corsi singoli;
- 5) hanno già usufruito di benefici per lo stesso anno di corso;
- 6) hanno presentato la domanda oltre i termini di scadenza fissati dal presente bando;
- 7) hanno presentato la domanda con correzioni, cancellature o con dati difformi da quanto inoltrato on-line;
- 8) hanno presentato la domanda senza la firma o priva dei documenti richiesti;
- 9) non hanno sanato, entro il periodo previsto per il ricorso, le irregolarità rilevate d'ufficio;
- 10) hanno autocertificato dati che risultino difformi da quanto riscontrabile nei documenti allegati.

Art. 7 - Requisiti di merito

Ai fini della determinazione dell'anno di corso di appartenenza e del merito richiesto, lo studente verrà valutato a partire dalla prima immatricolazione o reimmatricolazione.

In caso di studente che risulti rinunciatario o decaduto dagli studi presso qualunque Ateneo o Istituto di grado universitario, non potranno essere considerati, ai fini della valutazione del merito, i crediti a qualsiasi titolo convalidati.

A) STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO

Per gli studenti di primo anno, fatto salvo il possesso del titolo di scuola media superiore, i requisiti di merito sono valutati ex post, vale a dire all'atto di erogazione della seconda rata della borsa di studio, secondo quanto riassunto nella **tabella 9**.

Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, il requisito di merito necessario è quello previsto dai rispettivi ordinamenti didattici.

B) STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Agli studenti iscritti ad anni successivi al primo vengono richiesti requisiti di merito al momento della presentazione della domanda che vanno **acquisiti entro il 10 agosto 2012, secondo quanto previsto dalla tabella 7**.

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca il requisito di merito necessario è quello previsto dai rispettivi ordinamenti didattici.

Per coloro che effettueranno per l'A.A. 2012/13 il passaggio di istituzione universitaria, di facoltà, di corso di laurea o di ordinamento, i requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono quelli risultanti dalla carriera di provenienza: lo studente dovrà pertanto dichiarare, nella domanda di benefici, la facoltà ed il corso di laurea da cui proviene.

Specifiche per il nuovo ordinamento:

- 1) Nel calcolo dei crediti richiesti vanno considerati tutti quelli acquisiti, anche derivanti da prove superate con giudizio o idoneità, purché le prove **risulteranno registrate sul piano di studi, dalle Segreterie studenti, con data non successiva al 10 agosto 2012**.
- 2) Per i corsi di laurea e specializzazione il cui ordinamento didattico prevede moduli e/o corsi integrati, vanno presi in considerazione esclusivamente i crediti provenienti dai moduli chiusi e/o corsi integrati completi e **che risulteranno registrati sul piano di studi, dalle Segreterie studenti, con data non successiva al 10 agosto 2012**. I tirocini saranno considerati validi solo se verbalizzati con data non successiva al 10 agosto 2012.
- 3) I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente chiede i benefici, quindi chi ha fatto passaggio di facoltà o corso di laurea prima del 2012/13 non può inserire nel calcolo del merito i crediti provenienti da prove non convalidate.
- 4) Per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica, ai fini del conseguimento del merito necessario per mantenere o accedere ai benefici, non saranno presi in considerazione i crediti eventualmente convalidati o dispensati dall'istituzione universitaria mentre i debiti formativi saranno considerati solo **se risulteranno registrati nel piano di studi, dalle Segreterie studenti, con data non successiva al 10 agosto 2012**.
- 5) Gli studenti che hanno fatto una rinuncia agli studi o sono decaduti dagli studi possono partecipare al concorso purché restituiscano all'istituzione universitaria cui risultavano iscritti le tasse e all'Ersu le somme relative ai benefici economici e non (retta del posto letto, pasti) dell'anno accademico in questione.

Specifiche per il vecchio ordinamento:

- 1) Per esami devono intendersi quelli superati con voto espresso in trentesimi. Non devono essere, pertanto, prese in considerazione le prove superate con giudizio o idoneità.
- 2) Non dovranno essere dichiarate neppure le prove di laboratorio e gli esami facenti parte di materie biennali o triennali.
- 3) Gli esami sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente chiede i benefici, quindi chi ha fatto passaggio di facoltà o corso di laurea prima del 2012/13 non può inserire nel calcolo del merito gli esami provenienti da prove non convalidate.

IL BONUS

Qualora lo studente, iscritto ai corsi di laurea o laurea specialistica a ciclo unico, non abbia conseguito il numero di crediti previsto nella tabella 7, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito, potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus", maturato con le

seguenti modalità:

- Fino a **5 crediti** se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- Fino a **12 crediti** se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- Fino a **15 crediti** se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile (es. lo studente iscritto al terzo anno

ha diritto a 12 crediti di bonus e non a 17). Se si utilizza solo una parte del bonus a disposizione, la parte non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata negli anni successivi.

Lo studente iscritto ai corsi di laurea specialistica, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito di cui alla tabella 7, può utilizzare il bonus per intero (15 crediti) qualora non lo abbia mai utilizzato, o la quota di bonus di cui non ha usufruito nel corso di laurea precedente (Laurea Triennale).

Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di specializzazione, dottorato ed ai richiedenti la sola Borsa riservata per portatori di handicap.

C) STUDENTI IN POSSESSO DELLA LAUREA TRIENNALE CHE SI ISCRIVONO AD UN CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO

Questi studenti possono usufruire dei benefici per due anni più l'ulteriore semestre ad iniziare dal quarto anno di corso, a condizione che per il corso in questione sia stata abolita la laurea specialistica/biennale. Gli studenti appartenenti a questa categoria che parteciperanno al concorso dovranno segnalare, nella procedura on line, che si tratta di "prosecuzione della laurea triennale" e seguire le apposite istruzioni. I partecipanti verranno inseriti in elenchi e graduatorie separate.

Art. 8 - Requisiti di Reddito e Patrimonio

L'accesso ai benefici è valutato ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni.

La condizione reddituale e patrimoniale, con dichiarazione dei redditi presentata nel 2012 riferita all'anno di reddito 2011, è data rispettivamente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il Diritto allo studio universitario (ISEEU) e dal valore dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente per il Diritto allo studio universitario (ISPEU). Non possono partecipare al concorso coloro che superano anche solo uno dei limiti riportati nella seguente tabella.

Tab. 1 - Limiti massimi di reddito e patrimonio (redditi 2011)

ISEEU (reddito)	€ 20.124,00
ISPEU (patrimonio)	€ 33.960,00

Le attestazioni dell'ISEEU e dell'ISPEU vengono rilasciate dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF). Vedi in Appendice "Cosa sono gli indicatori ISEEU e ISPEU"

Art. 9 - Determinazione del nucleo familiare

Ai fini del calcolo dell'ISEEU e dell'ISPEU dovranno tenersi in considerazione i seguenti criteri:

- 1) Lo studente dovrà sempre integrare il proprio nucleo familiare con quello dei genitori per ciò che riguarda la condizione economica e patrimoniale quando non ricorrano i requisiti di cui al successivo comma 2). (art. 5, comma 3, lett. a)-b) del DPCM del 9/04/2001)
In caso di separazione legale o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici va integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente i benefici va integrato con quelli di entrambi i genitori.
Per i corsi di dottorato di ricerca, il nucleo familiare del richiedente i benefici è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dall'eventuale coniuge, dai figli e dai soggetti a suo carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica.
Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti a) e b) di cui al successivo comma 2).
- 2) Lo studente viene considerato autonomo quando ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
 - a) residenza dello studente esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un membro della stessa famiglia;
 - b) redditi dello studente da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori di norma a € 6.500 con riferimento ad un nucleo familiare di una sola persona.
- 3) **Gli studenti stranieri** sono tenuti a consegnare al CAF, al quale si rivolgono per il calcolo degli indicatori ISEEU e ISPEU, l'apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotti in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Per i Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33 comma 4, D.P.R. 28/12/2000, n. 445. La documentazione deve certificare la composizione del nucleo familiare, i redditi, il patrimonio mobiliare e i fabbricati (con l'indicazione delle relative superfici) posseduti all'estero da ciascun membro del nucleo familiare.
- 4) **Gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri** (vedi tabella 13) sono valutati, dal punto di vista economico, sulla base di una certificazione della rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Tale attestazione e quelle alternative di cui in seguito, ai fini della quantificazione dell'importo ISEEU ed ISPEU, sono fatte corrispondere in entrambi gli indicatori a euro 0,00 (zero). Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare (D.P.R. 394/1999 art. 46).
- 5) **Gli studenti apolidi o rifugiati politici**, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate o Consolati e, ai fini della valutazione della condizione economica, sono valutati solo in base al reddito ed al patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

Art. 10 - Documentazione richiesta per la partecipazione al concorso

I documenti debbono essere presentati in carta libera.

L'autentica delle firme, quando richiesta, è esente dall'imposta di bollo.

- 1) Tutti gli studenti sono tenuti a presentare, al momento della richiesta dei benefici, i seguenti documenti:
 - a) domanda di partecipazione al concorso. Trattasi della domanda compilata e inoltrata via Internet a conclusione della procedura, successivamente stampata e sottoscritta dallo studente;
 - b) fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;

- c) attestazione dell'ISEEU e dell'ISPEU rilasciata da un centro autorizzato (CAF) o dall'INPS nel 2012, relativa ai redditi percepiti dal nucleo familiare nel 2011.

2) Alcune categorie di studenti sono tenute a presentare al momento della richiesta dei benefici la seguente documentazione aggiuntiva:

Tab. 2 - Documentazione aggiuntiva per particolari categorie di studenti

CATEGORIE PARTICOLARI DI STUDENTI	DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA RICHIESTA
Studenti stranieri extracomunitari	fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità
Studenti stranieri provenienti da paesi poveri (vedi Tab.13)	<ul style="list-style-type: none"> • fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità; • certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale (vedi art. 7 punto 4).
Studenti apolidi	attestazione rilasciata dal Tribunale Civile
Studenti rifugiati politici	attestazione rilasciata dalla Commissione del Ministero dell'Interno
Studenti orfani per motivi di mafia	attestazione rilasciata dalla Prefettura competente
Studenti stranieri figli di emigrati siciliani all'estero	certificato di residenza estero proprio e della famiglia d'origine
Studenti portatori di handicap	certificazione medica, rilasciata dall'amministrazione competente, attestante il livello di invalidità (non inferiore al 66%) o la posizione di "portatore di handicap " ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104

3) Documenti da presentare successivamente alla richiesta dei benefici:

- a) Gli studenti non in sede, vincitori ed idonei di Borsa di Studio, sono tenuti a presentare la dichiarazione di locazione entro il 10 gennaio 2013 per il passaggio dallo status di pendolare allo status di fuori sede secondo quanto previsto dall'art. 21. Gli studenti dovranno utilizzare l'apposita procedura predisposta nella propria pagina personale del portale studenti dell'Ersu e, dopo aver inserito i dati richiesti, stampare, firmare e consegnare o spedire il modulo di dichiarazione di locazione;
- b) Gli studenti che intendono chiedere l'integrazione per laureati sono tenuti a presentare la richiesta entro 3 mesi dal conseguimento del titolo accademico (vedi art. 20) utilizzando il modulo scaricabile dalla sezione "modulistica" del sito dell'ERSU.

Art. 11 - Trattamento dati

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai partecipanti al concorso saranno raccolti presso l'Unità Operativa I dell'ERSU di Palermo per le finalità di gestione del concorso e saranno utilizzati anche successivamente alla scadenza dell'anno accademico di riferimento per finalità di controllo e di ricerca statistica proprie di questo Ente.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal concorso.

I dati anagrafici, quelli di reddito, di patrimonio e di merito, saranno parzialmente riportati nelle graduatorie.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre amministrazioni pubbliche al fine di effettuare controlli.

I partecipanti godono, nei limiti delle scadenze fissate dal presente bando, dei diritti di cui all'art. 13 della predetta legge.

Lo studente all'atto della presentazione della domanda esprime il proprio consenso:

al trattamento dei propri dati personali per le finalità proprie dell'Ente (generazione e pubblicazione delle graduatorie, ricerche statistiche), invio materiale informativo (es periodico dell'Ente), anche tramite ditte esterne.

Le figure preposte alla garanzia della tutela dei dati forniti sono indicate sulla domanda di benefici.

Lo studente è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio Concorsi e Benefici ogni variazione intervenuta successivamente alla data di presentazione della domanda relativamente alla propria carriera universitaria, alla situazione familiare, al cambio di domicilio, di residenza o di recapito, ai dati identificativi del reddito e del patrimonio, ecc.

Le borse di studio sono inizialmente erogate sulla base di quanto autocertificato (fanno eccezione i documenti di carattere sanitario).

Art. 12 - Accertamenti

In base alla L. 127 del 15/05/1997 e successive modifiche e integrazioni l'ERSU effettuerà ogni anno controlli su un campione di almeno il 20% delle autocertificazioni presentate con i mezzi e le modalità previste dall'art. 4, commi 10 e 11 del DPCM del 09/04/2001.

L'ERSU può richiedere agli studenti chiarimenti su quanto dichiarato in autocertificazione, anche successivamente all'erogazione dei benefici ed effettuerà il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni fatte e dei documenti presentati, avvalendosi della collaborazione:

- della Guardia di Finanza o della Polizia Urbana del Comune di residenza del richiedente, se si tratta di studente italiano; dei Consolati se si tratta di studenti stranieri o di studenti i cui familiari risiedono all'estero;
- dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze e del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, nonché dell'Anagrafe dei rapporti di conto e di deposito;
- del sistema informativo del Ministero delle Finanze e del Tesoro;
- del sistema informativo dell'INPS;
- dell'Università di Palermo e delle altre istituzioni universitarie per la verifica del merito autocertificato dallo studente.

Si provvederà, inoltre, ad inviare all'Amministrazione Finanziaria dello Stato gli elenchi dei vincitori delle borse di studio per gli adempimenti previsti dall'art. 22 della legge 390/91.

Art. 13 - Revoca dei benefici

Saranno revocati i benefici attribuiti agli studenti dichiarati vincitori o idonei ricadenti nei seguenti casi:

- 1) risultano trasferiti da altra sede universitaria senza avere regolarizzato l'iscrizione entro i termini previsti;
- 2) non sono regolarmente iscritti per l'anno accademico 2012/13 (fanno eccezione, per il servizio abitativo, i laureandi per i quali vedasi art. 4);
- 3) si trasferiscono ad altro Ateneo nel corso dell'anno accademico 2012/13;
- 4) rinunciano agli studi nel corso dell'anno accademico 2012/13 in data anteriore al 30 Aprile 2013;
- 5) hanno un patrimonio e/o un reddito che superi i valori riportati nella tabella 1;
- 6) non hanno il merito previsto dalla tabella 7;
- 7) non hanno dichiarato eventuali rinunce agli studi che risultino determinanti ai fini dell'assegnazione dei benefici;
- 8) studenti del 1° anno che entro le date indicate nella tabella 9 non abbiano conseguito i crediti previsti;
- 9) siano beneficiari di borse o altre provvidenze bandite per l'anno accademico 2012/13 previste all'art. 3, fatta salva la facoltà di opzione prevista dal medesimo articolo;
- 10) si laureino entro la sessione straordinaria del 2011/12, anche se è stato effettuato il pagamento delle tasse per il 2012/13;

- 11) Gli studenti che vengano meno all'invito dell'Amministrazione a presentare ulteriori chiarimenti a conferma delle dichiarazioni rese entro i termini previsti nella comunicazione personale ricevuta;
- 12) si trovano nelle ipotesi indicate all'art.6, sopravvenute o delle quali l'ERSU venga a conoscenza successivamente.
- 13) Avere presentato dichiarazioni mendaci (vedi successivo art 14).

In tutti questi casi, i benefici verranno revocati e lo studente è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente percepite (Borsa di studio e gli altri benefici monetari) ed al rimborso per la fruizione dei benefici non monetari: retta del posto letto calcolata in base ai mesi di permanenza nella residenza universitaria e pasti consumati alla mensa, entrambi calcolati secondo la fascia di ISEE di appartenenza.

Ai sensi dell'art 2946 C.C. (prescrizione ordinaria), l'Amministrazione potrà recuperare, anche coattivamente, tutte le somme dovute dagli studenti entro il termine di dieci anni dalla data di incasso del relativo mandato di pagamento.

Art. 14 - False dichiarazioni. Esclusione dai benefici e sanzioni

I vincitori dei benefici che dovessero presentare dichiarazioni mendaci avranno revocato il beneficio attribuito e saranno denunciati all'Autorità giudiziaria per l'eventuale sussistenza di reati di:

- falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 438 del Codice Penale);
- falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o sulle qualità personali proprie o altrui (art. 495 del Codice Penale);
- truffa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 del Codice Penale e s.m.i.).

E' prevista la restituzione delle somme eventualmente percepite nel caso di benefici monetari e/o il rimborso per la fruizione di un servizio (posto letto e/o tesserino mensa).

Il Consiglio d'Amministrazione dell'ERSU stabilirà inoltre le sanzioni amministrative da applicare a quanti rendono false dichiarazioni. Esse possono variare dalla temporanea sospensione dall'accesso ai servizi (posto letto, tesserino mensa) alla esclusione permanente dagli stessi e dalla partecipazione ai concorsi per l'attribuzione dei benefici fino alla restituzione del doppio delle somme percepite e del doppio del valore dei servizi erogati (posto letto e/o tesserino mensa).

Ai sensi dell'art 2946 C.C. (prescrizione ordinaria), l'Amministrazione potrà recuperare, anche coattivamente, tutte le somme dovute dagli studenti entro il termine di dieci anni dalla data di incasso del relativo mandato di pagamento.

Art. 15 - Pubblicazione delle graduatorie

1. ELENCHI DEI PARTECIPANTI

Per tutti gli studenti, iscritti sia al primo anno che ad anni successivi, i rispettivi elenchi basati soltanto sulle dichiarazioni contenute nell'autocertificazione, salvo cause di forza maggiore di cui si darà notizia tramite il sito dell'Ente, saranno pubblicati quale formale notifica agli interessati, il:

05 OTTOBRE 2012

presso:

il sito internet dell'ente www.ersupalermo.it;

la Residenza Santi Romano di Viale delle Scienze, Edificio 1;

la Residenza San Saverio di via G. Di Cristina n. 7;

gli sportelli informativi periferici dell'ERSU ad Agrigento e Trapani.

2. RICORSI

Eventuali rettifiche relative a dati personali o dichiarazioni rese, potranno essere inoltrate all'Ufficio "Concorsi e Benefici" dell'ERSU a partire dal 05/10/2012 e fino al 15/10/2012, e

comunque, nei casi di differimento della data di pubblicazione, entro 10 giorni consecutivi a partire dal giorno della pubblicazione degli elenchi. Scaduto tale termine non sarà più possibile apportare modifiche ai dati autocertificati ai fini della graduatoria.

3. GRADUATORIE

Le graduatorie verranno pubblicate con le stesse modalità degli "elenchi dei partecipanti" in data:

05 NOVEMBRE 2012

Successivamente a questa data, i ricorsi avverso la mancata attribuzione dei benefici, essendo il provvedimento a carattere definitivo, saranno possibili al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Con la pubblicazione delle graduatorie si intende assolto e soddisfatto ogni adempimento informativo riguardo al suddetto esito concorsuale e di conseguenza non verranno effettuati agli interessati alcuna altra comunicazione di riferimento. Per eventuali comunicazioni contestuali alla pubblicazione o successive si adotteranno sistemi e procedure idonee alla tutela della riservatezza dei dati personali.

Per le borse riservate, gli studenti dovranno informarsi presso l'ufficio Concorsi e benefici.

Art. 16 - Criteri di formulazione delle graduatorie

- a) Per gli studenti di primo anno tutti i benefici messi a concorso sono attribuiti sulla base di un'unica graduatoria (per ciascun beneficiario), senza alcuna differenziazione per facoltà e corsi di studio, ordinata in modo decrescente di punteggio calcolato sulla base dell'ISEEU. A parità di ISEEU, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente di ISPEU e, successivamente, decrescente di età. Verrà utilizzata la seguente formula:

$$100 * \left(1 - \frac{\text{ISEEU dichiarato}}{\text{ISEEU limite}} \right)$$

- b) Per gli studenti iscritti ad anni successivi al 1° del vecchio ordinamento, le graduatorie relativamente alle borse di studio, e ai posti letto, sono definite in ordine decrescente di punteggio calcolato sulla base di criteri che, tenendo conto degli esami e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti. In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento all'ISEEU. A parità di ISEEU prevale l'età anagrafica in ordine decrescente. Verrà utilizzata la seguente formula:

$$75 * \left(\frac{\text{n° esami superati}}{\text{n° esami previsti}} \right) + 25 * \frac{\text{Media}}{30} + 0.5 * \text{n°lodi (max 4 lodi)}$$

- c) Per gli studenti iscritti ad anni successivi al 1° del nuovo ordinamento le graduatorie, relativamente alle borse di studio e ai posti letto, sono definite in ordine decrescente di punteggio calcolato sulla base di criteri che, tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti. In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata in riferimento al valore crescente di ISEEU. A parità di ISEEU prevale l'età anagrafica in ordine decrescente. Verrà utilizzata la seguente formula:

$$75 * \left(\frac{\text{n° cfu superati}}{\text{n° cfu previsti}} \right) + 25 * \frac{\text{Media}}{30} + 0.5 * \text{n°lodi (max 4 lodi)}$$

Per "cfu previsti" si intendono 60 cfu per chi si iscrive al 2° anno, 120 cfu per chi si iscrive al 3° anno, ecc.

Nelle graduatorie del nuovo ordinamento il bonus, qualora richiesto, verrà applicato nella misura sufficiente per il conseguimento dell'idoneità alla partecipazione mentre il punteggio sarà calcolato sulla base dei crediti effettivamente conseguiti, senza tenere conto del bonus attribuito.

L'ERSU attribuisce i benefici messi a concorso, in proporzione al numero degli idonei che richiedono i benefici per ogni anno e ogni corso di laurea, di laurea specialistica, di laurea specialistica a ciclo unico.

Viene comunque garantita almeno una Borsa di Studio per ogni anno di corso relativo ad ogni corso

di laurea attivato. Altri benefici saranno destinati con eguale proporzione e modalità ai corsi di specializzazione.

Per i corsi per i quali non sarà possibile stabilire parametri di merito, i benefici saranno attribuiti secondo i criteri reddituali come stabiliti nel punto a).

PARTE SECONDA - RICHIESTA DI BORSA DI STUDIO

Art. 17 - Criteri di distribuzione

Le borse di studio messe a concorso, saranno finanziate per la parte relativa ai servizi con fondi dell'ERSU e per la parte monetaria con fondi ex leggi 390/91 e 549/95.

Esse saranno ripartite nel seguente modo:

- **1000** agli studenti di **primo anno**;
- **1500** agli studenti iscritti ad **anni successivi al primo**.

Art. 18 - Criteri di determinazione degli importi

Gli importi delle Borse di studio e degli altri benefici concessi ai vincitori sono determinati in base al reddito ed alla residenza dello studente (vedi tabella 4).

Gli studenti iscritti al 1°anno fuori corso del vecchio ordinamento riceveranno l'intero importo dei benefici richiesti, mentre agli studenti iscritti al 1°anno fuori corso del nuovo ordinamento sarà corrisposto un importo dimezzato (un semestre) per tutte le borse di studio incluse le borse riservate, ad eccezione di quelle destinate ai Portatori di handicap (vedi art. 31).

L'importo della borsa di studio degli studenti iscritti in uno dei poli didattici distaccati ove non esiste il servizio di ristorazione tiene conto di un rimborso per i pasti il cui importo dipende dalla residenza dello studente (vedi art. 32).

Art. 19 - Residenza degli studenti

Ai fini dell'assegnazione della borsa di studio gli studenti sono considerati, in relazione alla loro residenza e rispetto al polo didattico frequentato, come:

- a) Studenti in sede;
- b) Studenti pendolari;
- c) Studenti fuori sede.

Ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D.P.C.M. del 09/04/2001 in linea generale è considerato:

1. IN SEDE lo studente "residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso di laurea cui è iscritto" (vedi tabella 8);

2. PENDOLARE lo studente "residente in un luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di laurea cui è iscritto" o che comunque non dimostra di prendere alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede;

3. FUORI SEDE lo studente "Residente in un luogo distante dalla sede del corso di laurea cui è iscritto" e che per tale motivo dimostra di prendere alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi. Tale status deve comunque essere documentato così come specificato dagli articoli 10 e 21.

Per gli studenti stranieri il cui nucleo familiare risiede in Italia, valgono le stesse regole di cui ai punti 1, 2 e 3 applicate agli studenti italiani. Gli studenti stranieri il cui nucleo familiare non risiede in Italia verranno considerati PENDOLARI o FUORI SEDE secondo quanto previsto dai punti 2 e 3.

Art. 20 - Integrazione per laureati

Tutti gli studenti, che conseguiranno il titolo di laurea o laurea specialistica entro la durata prevista

dai rispettivi ordinamenti didattici, se vincitori di borsa di studio per l'anno A.A. 2011/12, beneficeranno dell'integrazione per laureati. Gli studenti portatori di handicap potranno usufruire dell'integrazione per laureati solo se vincitori di Borsa di studio. Gli importi dell'integrazione sono indicati nella seguente tabella:

Tab. 3 - Importi integrazione per laureati

Tipologie	ISEEU inferiore o uguale ai 2/3 del limite	ISEEU compreso fra i 2/3 ed il limite
Studenti fuori sede	€ 1.200,00	€ 800,00
Studenti pendolari	€ 1050,00	€ 700,00
Studenti in sede	€ 900,00	€ 600,00

Lo studente per beneficiare dell'integrazione per laureati, dovrà produrre richiesta come da modulo predisposto dall'amministrazione entro 3 mesi dal conseguimento del titolo accademico, pena la decadenza del diritto all'integrazione della borsa di studio. Il beneficio verrà erogato solo dopo l'accertamento, da parte dell'ufficio preposto, del titolo conseguito.

Art. 21 - Dichiarazione di locazione

Gli studenti vincitori o idonei di Borsa di Studio (con esclusione degli studenti che risultano in sede e dei vincitori di posto letto), **per acquisire lo status di fuori sede, sono tenuti a presentare la dichiarazione di locazione;** la stessa dovrà fare riferimento a un contratto regolarmente registrato che copra un periodo di almeno 10 mesi compreso fra il 1° Settembre 2012 e il 31 ottobre 2013.

Qualora lo studente ancora non sia entrato in possesso dell'alloggio entro la scadenza del bando di concorso, dovrà comunque presentare la dichiarazione di locazione entro e non oltre il 10 gennaio 2013, termine oltre il quale non gli verrà attribuito lo status di fuori sede, ma di pendolare.

Art. 22 - Modalità di erogazione della borsa di studio

La borsa di studio viene erogata ai soli vincitori in due soluzioni: 1°rata e saldo.

Erogazione della 1°rata.

La prima rata, pari alla metà dell'importo spettante come studente in sede o pendolare, verrà pagata, **fatta salva la disponibilità finanziaria dell'ente,** entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria o dalla data di regolarizzazione della richiesta eventualmente sospesa e comunque solo dopo l'avvenuta iscrizione universitaria per l'anno accademico 2012/13.

Agli studenti non in sede sarà attribuito temporaneamente lo status di "pendolare", con conseguente pagamento della prima rata della borsa di studio secondo l'importo previsto per questo status (vedi tabella 4). Successivamente alla presentazione della dichiarazione di locazione (vedi art. 21) o dell'accettazione del posto letto, lo studente acquisirà lo status di "fuori sede" e quindi il diritto a ricevere il saldo (seconda rata) secondo questo status.

Erogazione del saldo

Per il pagamento **del saldo** è stato stabilito (Art. 6 comma 1 e 3 D.P.C.M. 09/04/2001) quanto segue:

1) STUDENTI DI 1°ANNO

- a) **Agli studenti vincitori,** compresi gli iscritti ai corsi di **laurea specialistica,** la seconda rata della Borsa di Studio verrà corrisposta **in seguito al conseguimento di un minimo di 15 crediti formativi universitari alla data del 10 Agosto 2013 e al conseguimento di un minimo di 20 crediti formativi entro il 30 Novembre 2013;**
- b) **Agli studenti vincitori** iscritti ai **corsi di specializzazione** e ai **dottorati di ricerca** la seconda rata della Borsa di Studio verrà corrisposta **in seguito al conseguimento del merito** che sarà determinato dai parametri dello specifico ordinamento didattico, ferme restando le date di scadenza di cui sopra e all'art. 7.

Il periodo presunto per l'erogazione della seconda rata è il 31 maggio 2014.

2) STUDENTI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

- a) **Agli studenti vincitori**, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, la seconda rata verrà erogata entro il 30 Giugno 2013.
- b) **Gli studenti che hanno partecipato al presente bando come laureandi e si laureano entro la sessione straordinaria dell'A.A. 2011/12**, non riceveranno alcun beneficio monetario e decadranno dalla borsa di studio eventualmente attribuita con riserva.
- c) **Gli studenti che hanno partecipato al presente bando come laureandi e non si laureano entro la sessione straordinaria dell'A.A. 2011/12**, saranno pagati solo dopo l'avvenuta iscrizione per l'anno accademico 2012/13 (vedi art. 4).

Art. 23 - Modalità di pagamento

Le modalità operative di pagamento di tutti i benefici monetari consistono:

- 1. nell'accredito su conto corrente intestato o cointestato allo studente;
- 2. nell'accredito su carta prepagata con codice IBAN intestato o cointestato allo studente;
- 3. mandato di pagamento personale da riscuotere per quietanza diretta presso la Monte dei Paschi di Siena.

La terza modalità di pagamento sarà consentita solo per cifre che non superano l'importo di 999,99 euro.

Trascorsi dodici mesi dall'emissione del mandato di pagamento le somme spettanti cadono in prescrizione.

Tab. 4 – Importi della borsa di studio

Tipologie	ISEEU inferiore o uguale ai 2/3 del limite	ISEEU compreso fra i 2/3 ed il limite
Studenti fuori sede	€ 3.706,00 + 2 pasti gratuiti giornalieri; € 2.406,00 + 2 pasti gratuiti giornalieri, se vincitori di posto letto.	€ 2.471,00 + 2 pasti gratuiti giornalieri; € 1.604,00 + 2 pasti gratuiti giornalieri, se vincitori di posto letto.
Studenti pendolari	€ 2.105,00 + 1 pasto gratuito giornaliero.	€ 1.404,00 + 1 pasto gratuito giornaliero.
Studenti in sede	€ 1.849,00 + 1 pasto gratuito giornaliero.	€ 1.233,00 + 1 pasto gratuito giornaliero.

Art. 24 - Rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio

Agli studenti risultati vincitori e idonei alla borsa di studio nelle graduatorie del concorso, verrà effettuato d'ufficio il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio.

Tale somma verrà erogata ai vincitori in aggiunta al saldo della borsa di studio e agli idonei con un apposito pagamento, in concomitanza del saldo.

PARTE TERZA - RICHIESTA DI POSTO LETTO

Art. 25 - Caratteristiche del beneficio

Sono esclusi dal beneficio "Posto letto":

- 1) gli studenti che risultano IN SEDE secondo la tabella 8 e 8bis;
- 2) gli studenti che risiedono nei seguenti comuni: Altavilla, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Borgetto, Carini, Cefalù, Cinisi, Giardinello, Marineo, Misilmeri, Montelepre, Partinico, Piana degli Albanesi, Pioppo, San Cipirrello, Santa Cristina Gela, San Giuseppe Jato, San Nicola, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Villafrati;
- 3) gli studenti iscritti ai corsi di Specializzazione e dottorato;
- 4) gli studenti iscritti nelle sedi decentrate dell'Università di Palermo.

Art.26 - Criteri di distribuzione

I posti letto complessivamente assegnabili sono **750**

Essi saranno così ripartiti:

- **25** a studenti portatori di handicap;
- **25** a studenti stranieri provenienti da paesi extracomunitari e in via di sviluppo;
- **200** agli studenti immatricolati per la prima volta;
- **500** agli studenti iscritti agli anni successivi al primo

Art. 27 - Fruizione del posto letto

I vincitori di posto letto possono usufruire del beneficio dal momento dell'accettazione e fino al 31 ottobre 2013, ad esclusione dei seguenti periodi:

dal 20/12/2012 al 6/01/2013 (festività natalizie);

dal 26/07/2013 al 5/09/2013 (chiusura estiva).

I vincitori dovranno accettare incondizionatamente il regolamento della residenza ove saranno assegnati.

Gli studenti, che non posseggono i requisiti per poter partecipare al concorso per l'assegnazione del posto letto per l'anno accademico 2012/2013, hanno l'obbligo di lasciare la residenza universitaria nella quale sono stati assegnati durante l'anno accademico 2011/12 entro e non oltre il 31 ottobre 2012.

a) OSPITALITA' PROVVISORIA

Gli studenti di 1° anno che hanno richiesto il beneficio e possiedono i requisiti previsti dal bando, possono accedere in via temporanea al posto letto - secondo le disponibilità dell'ERSU - a partire dal 24 settembre 2012 e fino alla pubblicazione delle graduatorie presentando entro il 13 settembre 2012 apposita domanda presso l'Ufficio Protocollo dell'Ersu o inviandola per posta, entro la stessa data. Il posto letto verrà assegnato seguendo l'ordine crescente del valore dell'ISEEU. A parità di ISEEU, si prenderà in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande. L'elenco degli assegnatari verrà pubblicato il 20 settembre 2012 sul sito dell'ente www.ersupalermo.it e sarà consultabile anche presso gli Uffici dell'Unità Operativa 2° - Residenza Universitaria Santi Romano. Gli studenti ai quali verrà assegnato il posto letto provvisorio dovranno pagare € 2,60 al giorno fino alla pubblicazione delle graduatorie.

b) STUDENTI LAUREANDI

Gli studenti che si laureano devono lasciare il posto letto entro 5 giorni dalla data di laurea. L'importo della retta verrà determinato in base al periodo di permanenza effettiva.

Art. 28 - Accettazione del posto letto e adempimenti dei vincitori

Gli studenti di 1° anno e di anni successivi vincitori di posto letto, non ospiti delle Residenze Universitarie, dovranno effettuare l'accettazione del beneficio entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie da parte dell'Ente.

Qualora lo studente intenda optare per la consegna della dichiarazione di locazione (vedi art. 21) dovrà segnalare la formale rinuncia al posto letto sul modulo della dichiarazione di locazione.

L'accettazione del posto letto va effettuata presentando, presso gli uffici dell'Unità Operativa 2°, Residenza Universitaria Santi Romano Viale delle Scienze, i seguenti documenti:

- certificato medico rilasciato dal medico di famiglia (convenzionato con S.S.N.) o da una qualsiasi ASP (ex ASL) in data non anteriore a 3 mesi, attestante che il richiedente (studente) non sia portatore di malattie che pregiudichino la convivenza in comunità;
- ricevuta di avvenuto versamento della prima rata della retta alloggio 2011/12 se dovuta (vedi succ. art 29);
- tre foto recenti formato tessera a colori per la 1° accettazione, 1 foto soltanto per le conferme;
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
- dichiarazione della presunta data di laurea (per gli studenti laureandi);
- fotocopia del permesso di soggiorno per gli studenti extracomunitari.

Il Responsabile della Residenza potrà consentire l'accesso e la conseguente presa in possesso dell'alloggio all'interessato solo dopo l'avvenuta acquisizione della documentazione prevista.

L'ERSU si riserva la facoltà di trasferimento da una residenza all'altra per giustificati motivi che saranno comunicati agli interessati.

Art. 29 - Pagamento della retta

Non pagano la retta:

- i vincitori di Borsa di studio e di posto letto;
- gli idonei di Borsa di studio e vincitori di posto letto;
- gli idonei di Borsa di studio e idonei di posto letto;
- i portatori di handicap.

Pagano la retta secondo la fascia di appartenenza:

- i vincitori di posto letto che non hanno richiesto la borsa di studio;
- i vincitori e idonei di Borsa di studio e vincitori di posto letto iscritti al primo anno fuori corso del nuovo ordinamento effettuano un pagamento anticipato di un solo semestre della retta secondo la fascia di appartenenza;
- i vincitori e idonei di Borsa di studio e vincitori di posto letto non iscritti per l'anno accademico corrente perché laureandi effettuano un pagamento anticipato di un solo semestre della retta spettante secondo la fascia di appartenenza.

Importi della retta

- € 450,00 per un reddito inferiore ad 1/3 del limite massimo di ISEEU previsto dal bando (ISEEU ≤ € 6.708,00);
- € 600,00 per un reddito compreso tra 1/3 e i 2/3 del limite massimo di ISEEU previsto dal bando (ISEEU ≥ € 6.708,00 e ≤ € 13.416,00);
- € 1000,00 per un reddito compreso tra i 2/3 e il limite massimo di ISEEU previsto dal bando (ISEEU ≥ € 13.416,00 e ≤ € 20.124,00).

Il pagamento della retta (secondo la fascia di appartenenza) si effettua tramite versamento sul C/C postale n° 235903 intestato a ERSU di Palermo – Residenza Universitaria Santi Romano, Viale delle Scienze, edificio 1 – 90128 Palermo, indicando come causale: "versamento retta A.A. 2012/13", precisando la rata di riferimento (1° rata o 2° rata) e l'identità dello studente assegnatario (matricola, anno di corso, corso di laurea).

Gli importi possono essere dilazionati in due rate: la 1° rata va versata al momento dell'accettazione e la seconda entro il 31 marzo 2013.

Gli studenti sono tenuti a consegnare la ricevuta dell'avvenuto pagamento agli uffici dell'Unità Operativa 2°, Residenza Universitaria Santi Romano, Viale delle Scienze - edificio 1, Palermo.

La quota da pagare va ridotta proporzionalmente nel caso in cui, per motivi non imputabili allo studente, l'occupazione del posto letto sia effettuata in uno dei mesi successivi al mese di novembre.

Nel caso in cui il ritardo del pagamento si protragga oltre 15 giorni dai termini sopra indicati, si procederà alla sospensione dei benefici attribuiti.

Nel caso in cui il ritardo si protrarrà oltre i 30 giorni, si procederà alla revoca dei benefici.

In deroga a quanto sopra menzionato gli studenti che partecipano come primo anno di laurea specialistica e non hanno ancora completato il ciclo di studi triennale, dovranno pagare la somma spettante secondo fascia di appartenenza in base all'ISEEU dichiarato per ogni mese di permanenza nelle strutture abitative dal momento dell'accettazione fino alla risoluzione della sospensione perché "non laureati" e l'avvenuta successiva iscrizione.

Tab. 5 - Importi mensili retta posto letto

ISEEU ≤ € 6.708,00	ISEEU ≥ € 6.708,00 e ≤ €13.416,00	ISEEU ≥ € 13.416,00 e ≤ €20.124,00
€ 41,00	€ 54,50	€ 91,00

Art. 30 - Decadenza del posto letto

Decadono dal beneficio e quindi non hanno più diritto ad occupare il posto letto, i vincitori che:

- non si presentano per l'assegnazione del posto letto nei tempi indicati dall'Ente;
- omettono o presentano incompleta la documentazione richiesta per l'accettazione del posto letto;
- conseguono la laurea;
- rinunciano espressamente al posto letto con richiesta scritta indirizzata all' Unità Operativa 1 - Ufficio Concorsi e Benefici;
- non occupano il posto letto per un periodo superiore a 15 giorni senza averne dato comunicazione al responsabile della residenza;
- si trasferiscono ad altra università;
- non sono in regola con il pagamento della retta;
- cedono in uso ad estranei il proprio posto letto, anche se solo temporaneamente.

Lo studente, dichiarato decaduto dal diritto al posto letto per i motivi suddetti, dovrà pagare la retta relativa al periodo per il quale ha usufruito del beneficio.

PARTE QUARTA - RICHIESTA DI BORSE RISERVATE

Art. 31 - Richiesta delle Borse riservate

Per borse riservate si intendono:

- **borse per studenti stranieri provenienti da paesi extracomunitari e in via di sviluppo che risulteranno idonei.**
- **borse per cause eccezionali;**
- **borse per portatori di handicap;**
- **borse per orfani di vittime per motivi di mafia;**
- **sussidi didattici per portatori di handicap;**
- **borse per la mobilità internazionale.**

La richiesta di questi benefici per l' A.A. 2012/13 deve essere presentata **entro il 31 ottobre 2013.**

Le borse riservate non sono incompatibili con altri benefici. Fermo restando gli adempimenti previsti dal bando di concorso, gli studenti vincitori di questi benefici dovranno produrre l'apposita documentazione richiesta per ciascun beneficio.

1) BORSE PER STUDENTI STRANIERI PROVENIENTI DA PAESI EXTRACOMUNITARI IN VIA DI SVILUPPO CHE RISULTERANNO IDONEI (AL BANDO BORSA DI STUDIO)

Gli studenti stranieri provenienti da paesi extracomunitari e in via di sviluppo che sono risultati idonei nella graduatoria di borsa di studio verranno considerati vincitori nel limite del numero di borse riservate. Nel caso in cui le richieste dovessero superare il numero delle borse riservate messe a concorso, verrà fatta una graduatoria in ordine decrescente di punteggio e verrà data la precedenza agli studenti il cui nucleo familiare non risieda in Italia.

2) BORSE PER CAUSE ECCEZIONALI

La borsa è riservata agli studenti che dimostrano uno stato di bisogno particolare dovuto esclusivamente ad uno dei seguenti motivi, fermo restando i requisiti di merito e reddito specificati negli articoli 7 e 8:

- malattia grave del richiedente;
- morte di un genitore convivente;
- malattia grave o comunque un evento che annulla o limita la capacità lavorativa, riducendone il reddito, di un genitore convivente e produttore di reddito (purché non si tratti di reddito derivante da pensione).

Ognuna di tali situazioni dovrà essere documentata e deve essersi verificata: per gli studenti iscritti oltre il 1° anno tra il mese di novembre 2012 e il mese di ottobre 2013; per gli studenti iscritti al 1°

anno tra il mese di settembre 2012 e il mese di ottobre 2013.

La Borsa verrà attribuita dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Commissione Assistenza, che esaminerà le richieste verificando le condizioni eccezionali dichiarate e il reale stato

di bisogno del richiedente. L' importo è determinato nel modo seguente:

€ 1.500,00 se il reddito è inferiore ad 1/3 del limite massimo;

€ 1.250,00 se il reddito è compreso tra 1/3 e il limite massimo.

La borsa è concessa una sola volta durante tutta la carriera universitaria ed è incompatibile con provvidenze della stessa tipologia.

3) BORSE PER PORTATORI DI HANDICAP

Gli studenti portatori di handicap che hanno i requisiti previsti per l'assegnazione dei benefici, vedi artt. 7 e 8, possono richiedere anche la Borsa riservata ai portatori di handicap purché abbiano e documentino (vedi tab. 2) una invalidità non inferiore al 66% o posseggano il requisito di "portatore di handicap" ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

In deroga a quanto sopra menzionato per gli studenti di anni successivi al primo, riguardo ai soli requisiti di merito di cui al predetto art. 7, lo studente portatore di handicap potrà richiedere la sola borsa riservata e/o il servizio abitativo alle seguenti condizioni:

- 1) Per lo studente immatricolato o reimmatricolato a partire dall'anno accademico 2006/07, la durata di concessione dei benefici è di due semestri in più rispetto alla durata della concessione ordinaria prevista per la tipologia di corso ed è riservata agli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, laurea specialistica o specialistica a ciclo unico a partire dall'anno di immatricolazione con requisiti di merito riportati nella successiva tabella 6. Per gli studenti di primo anno del nuovo ordinamento, la seconda rata verrà erogata al raggiungimento di 10 CFU entro il 10/08/2013 e di 15 cfu entro il 30/11/2013. Per gli studenti del vecchio ordinamento, i requisiti di merito sono di 2 esami entro il 30/11/2013. Il mancato raggiungimento del merito suddetto entro l'ultima scadenza del 30/11/2013 comporterà la perdita totale del beneficio e la restituzione di quanto percepito;

Tab. 6 - Merito richiesto per i portatori handicap immatricolati a partire dal 2006/07

Tipologia corsi	2011/12	2010/11	2009/10	2008/09	2007/08	2006/07
LAUREA triennale 1° livello	15	48	81	114		
LAUREA SPECIALISTICA	18	48	81			
LAUREA SPECIALISTICA A CICLO UNICO	15	48	81	114	147	180

- 2) Per lo studente immatricolato o reimmatricolato in data anteriore all'anno accademico 2006/07, valgono invece i requisiti di merito di seguito riportati:
- risulti iscritto fuori corso fino ad un numero di anni pari alla durata del corso di studi presso cui è iscritto;
 - abbia sostenuto un numero minimo di esami pari al numero di anni frequentati all'Università, o abbia conseguito un numero di crediti pari almeno al 50% di quelli previsti per l'accesso ai benefici.

Il beneficio potrà essere erogato in denaro e/o in servizi, ma l'importo monetario è limitato ad un massimo di € 1.800,00.

Per questa borsa di studio riservata non si possono utilizzare punti di BONUS.

4) BORSE PER ORFANI PER MOTIVI DI MAFIA

La borsa è riservata agli studenti orfani di vittime per motivi di mafia che producano l' idonea attestazione rilasciata dalla Prefettura competente, fermi restando i requisiti di merito e di reddito specificati agli articoli 7 e 8. L' importo della borsa è determinato allo stesso modo di quella per cause eccezionali. Essa è incompatibile con provvidenze della stessa tipologia e può essere concessa una sola volta durante la carriera universitaria.

5) SUSSIDI DIDATTICI PER PORTATORI DI HANDICAP

L' ERSU eroga inoltre sussidi didattici per portatori di handicap a prescindere dai parametri di merito e non di reddito. Essi consistono in dotazioni di ordine sanitario e didattico o in servizi, di genere e tipologia diversa, che lo studente potrà scegliere sulla base delle proprie esigenze e finalizzati ad agevolare la fruizione della didattica e lo studio.

Lo studente interessato dovrà farne espressa richiesta allegando il preventivo della spesa che intende sostenere.

L'erogazione del sussidio, che non può superare il valore di € 1.000,00, avverrà a seguito dell'approvazione dell'Ente e della consegna della fattura della spesa sostenuta.

Il sussidio può essere concesso una sola volta durante la carriera universitaria.

6) BORSE PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Gli studenti, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato e di laurea specialistica del primo anno, che per l'anno accademico 2012/13 risultano vincitori o idonei ai programmi di studio promossi dall'Unione Europea (Erasmus, Tempus, ecc.) o anche a programmi non comunitari, possono richiedere per lo stesso anno accademico la borsa per mobilità internazionale.

In particolare, possono richiedere tale beneficio:

- a) Gli studenti che risultano vincitori o idonei alla borsa di studio dell'ERSU o che comunque rientrano nei requisiti di reddito e merito previsti dal bando di concorso;
- b) Gli studenti i cui valori reddituali o patrimoniali eccedono di non oltre il 40% i valori limite del bando di concorso e che posseggano i requisiti di merito di cui all'art. 7;
- c) Gli studenti coinvolti in progetti di mobilità nell'ambito del programma Leonardo, che risultano laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei per la Borsa di studio dell'ERSU nell'ultimo anno di studi o che ricadono nelle condizioni di cui al punto b).

È indispensabile che il periodo di studio e/o tirocinio all'estero abbia un riconoscimento accademico in termini di CFU, esami o che sia finalizzato alla predisposizione della prova conclusiva.

La borsa per mobilità internazionale è concessa una sola volta durante la carriera universitaria per ogni tipologia di corso, tranne che per gli iscritti ai corsi dell'Alta Formazione artistica e musicale ai quali è concessa una sola volta in tutta la carriera.

Gli studenti di 1° anno saranno sottoposti alla verifica del merito come i vincitori di Borsa di Studio ordinaria, cioè se raggiungeranno il merito di 15 CFU entro il 10 agosto 2013 e di 20 CFU entro il 30 novembre 2013, avranno diritto all'importo intero; se invece raggiungeranno il merito di 20 CFU entro il 30/11/2013 avranno diritto all'importo dimezzato.

IMPORTI

L'importo del beneficio è determinato in base al periodo di permanenza ovvero:

- **€ 600,00** per ogni mese di permanenza all'estero e per un massimo di dieci mesi per gli studenti che risultano vincitori o idonei alla borsa di studio dell'ERSU o che comunque rientrano nei requisiti di reddito e merito previsti nel bando di concorso. Da questo importo sarà dedotto l'ammontare della Borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.
- **€ 200,00** per ogni mese di permanenza all'estero e per un massimo di dieci mesi per gli studenti i cui valori reddituali o patrimoniali eccedano di non oltre il 40% il rispettivo limite del bando di concorso e che presentano i requisiti di merito di cui all'art. 7, a condizione che le università contribuiscono al cofinanziamento dell'onere per ulteriori € 200,00.

Le spese di viaggio saranno rimborsate per un importo pari a € 100,00 per i paesi europei e di € 500,00 per i paesi extraeuropei.

PARTE QUINTA - RICHIESTA TESSERINO MENSA

Art. 32 - Richiesta del tesserino mensa

Il tesserino mensa viene attribuito automaticamente a coloro che, partecipando al concorso, richiedono la borsa di studio e/o gli altri benefici utilizzando la modalità on-line prevista dal bando.

Nel caso di mancata partecipazione al concorso, il tesserino può essere richiesto durante tutto l'anno **dal mese di ottobre e fino al mese di giugno dell'anno seguente** via internet tramite l'apposita applicazione predisposta da questa Amministrazione sul sito internet dell'Ente www.ersupalermo.it

La domanda sarà considerata valida solo se stampata, firmata e spedita o consegnata a mano, al seguente indirizzo: Unità Operativa 2 – Ufficio Ristorazione, Viale delle Scienze - Edificio 1, Palermo.

La domanda potrà altresì consegnata a mano presso la sede decentrata di Agrigento dell'ERSU Palermo, sita in Via Quartararo n. 5 c/o Polo Universitario di C.da Calcarelle.

Alla domanda si dovrà allegare la fotocopia del documento di identità.

Tutti gli studenti che richiedono per la prima volta il rilascio del tesserino mensa possono ritirarlo, presentandosi personalmente, muniti di documento di riconoscimento, codice fiscale e numero di matricola, presso gli uffici dell'Unità Operativa 2 – Ufficio Ristorazione, Viale delle Scienze - Edificio 1, Palermo.

Il tesserino mensa dà diritto al consumo di un pranzo e di una cena al giorno presso le mense universitarie.

Esso è rilasciato gratuitamente per la prima volta ed ha validità sino al 31 ottobre 2013.

Il tesserino mensa è personale e non può essere ceduto ad altri a nessun titolo.

L'ERSU si riserva di ritirarlo in via provvisoria o definitiva (ovvero di applicare altre sanzioni) qualora venisse accertato un uso improprio dello stesso.

Art. 33 - Attribuzione della fascia di reddito del tesserino mensa

a) Studenti che nelle graduatorie di Borsa di studio risultano vincitori o idonei:

avranno attribuito il tesserino mensa in base a quanto autocertificato sul reddito e sul patrimonio pagando ogni pasto secondo quanto previsto dalle tabelle 10 e 11;

b) Studenti che hanno fatto richiesta di benefici e che nelle graduatorie risultano esclusi o sospesi a qualsiasi titolo:

avranno attribuito il tesserino mensa in base a quanto autocertificato sul reddito pagando ogni pasto secondo la fascia di ISEE di appartenenza (vedi tabella 12);

c) Studenti che non hanno partecipato al concorso:

avranno attribuito il tesserino mensa in base a quanto autocertificato sul reddito pagando ogni pasto secondo la fascia di ISEE di appartenenza (vedi tabella 12).

CONDIZIONI PARTICOLARI

(a) Gli studenti che hanno fatto richiesta dei benefici e sono in possesso del proprio numero di matricola, in attesa della pubblicazione degli elenchi provvisori, possono ottenere il rilascio di un tesserino mensa a cui sarà attribuita la fascia relativa al reddito dichiarato (vedi tabella 12).

(b) Gli studenti vincitori della Borsa di Studio riservata ai portatori di handicap hanno diritto al consumo gratuito dei pasti.

(c) Gli studenti vincitori di borsa di studio iscritti in uno dei poli didattici in cui non è presente il servizio di ristorazione, percepiranno un importo di borsa di studio maggiorato. L'ammontare del rimborso per i pasti dipende dalla residenza: € 600,00 per i pendolari o in sede, € 1.200,00 per i fuori sede. Il tesserino mensa, se richiesto comunque, sarà rilasciato secondo la fascia di reddito dichiarato.

In caso di smarrimento, lo studente potrà richiedere il rilascio di un duplicato presentando, presso gli uffici dell'Unità Operativa 2, un'autocertificazione ed effettuando un versamento di €

5,00 su c.c.p. n° 235903 intestato a "ERSU di Palermo, Viale delle Scienze, Residenza Universitaria Santi Romano, 90128 Palermo".
In caso di furto basta produrre copia della denuncia presentata alla Polizia di Stato o ai Carabinieri.

Palermo, 16 Luglio 2012

Il Presidente

Prof. Antonino Bono

TABELLE

Tab. 1 - Limiti massimi di reddito e patrimonio

ISEEU (reddito)	€ 20.124,00
ISPEU (patrimonio)	€ 33.960,00

Tab. 2 - Documentazione aggiuntiva per particolari categorie di studenti

CATEGORIE PARTICOLARI DI STUDENTI	DOCUMENTI AGGIUNTIVI RICHIESTI
Studenti stranieri extracomunitari	fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità
Studenti stranieri provenienti da paesi poveri (vedi Tab.13)	<ul style="list-style-type: none"> • fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità; • certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale (vedi art. 7 punto 4).
Studenti apolidi	attestazione rilasciata dal Tribunale Civile
Studenti rifugiati politici	attestazione rilasciata dalla Commissione del Ministero dell'Interno
Studenti orfani per motivi di mafia	attestazione rilasciata dalla Prefettura competente
Studenti stranieri figli di emigrati siciliani all'estero	certificato di residenza estero proprio e della famiglia d'origine
Studenti portatori di handicap	certificazione medica, rilasciata dall'amministrazione competente, attestante il livello di invalidità (non inferiore al 66%) o la posizione di "portatore di handicap " ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104

Tab. 3 - Importi integrazione per laureati

Tipologie	ISEEU inferiore o uguale ai 2/3 del limite	ISEEU compreso fra i 2/3 ed il limite
Studenti fuori sede	€ 1.200,00	€ 800,00
Studenti pendolari	€ 1050,00	€ 700,00
Studenti in sede	€ 900,00	€ 600,00

Tab. 4 - Importi della borsa di studio

Tipologie	ISEEU inferiore o uguale ai 2/3 del limite	ISEEU compreso fra i 2/3 ed il limite
Studenti fuori sede	€ 3.706,00 + 2 pasti gratuiti giornalieri; € 2.406,00 + 2 pasti gratuiti giornalieri, se vincitori di posto letto.	€ 2.471,00 + 2 pasti gratuiti giornalieri; € 1.604,00 + 2 pasti gratuiti giornalieri, se vincitori di posto letto.
Studenti pendolari	€ 2.105,00 + 1 pasto gratuito giornaliero.	€ 1.404,00 + 1 pasto gratuito giornaliero.
Studenti in sede	€ 1.849,00 + 1 pasto gratuito giornaliero.	€ 1.233,00 + 1 pasto gratuito giornaliero.

Tab. 5 - Importi mensili retta posto letto

ISEEU ≤ € 6.708,00	ISEEU ≥ € 6.708,00 e ≤ €13.416,00	ISEEU ≥ € 13.416,00 e ≤ €20.124,00
€ 41,00	€ 54,50	€ 91,00

Tab. 6 - Merito richiesto per i portatori handicap immatricolati a partire dal 2006/07

Tipologia corsi	2011/12	2010/11	2009/10	2008/09	2007/08	2006/07
LAUREA triennale 1° livello	15	48	81	114		
LAUREA SPECIALISTICA	18	48	81			
LAUREA SPECIALISTICA A CICLO UNICO	15	48	81	114	147	180

Tab. 7 - Merito richiesto per il Nuovo Ordinamento (riferito all'anno di immatricolazione)

TIPOLOGIA CORSI	2011/12	2010/11	2009/10	2008/09	2007/08	2006/07
Laurea triennale 1° livello	25	80	135			
Laurea specialistica	30	80				
Laurea specialistica a ciclo unico	25	80	135	190	245	300

Tab. 8 - Studenti in sede in base alla residenza

SEDE DEL CORSO	PALERMO	AGRIGENTO	CALTANISSETTA	CASTELBUONO	CEFALU'
RESIDENZ A	Palermo Altfonte Bagheria Capaci Casteldaccia Ficarazzi Isola delle Femmine Monreale S.Flavia Villabate	Agrigento Aragona Favara Ioppolo Giancaxio Porto Empedocle	Caltanissetta S. Cataldo	Castelbuono	Cefalù

Tab. 8 bis - Studenti in sede in base alla residenza

SEDE DEL CORSO	MARSALA	PETRALIA	RIBERA	TERMINI IMERESE	TRAPANI
RESIDENZA	Marsala Petrosino/Strasatti	Petralia Soprana Petralia Sottana Blufi Bompietro	Ribera Calamonaci Caltabellotta Lucca Sicula Villafranca Sicula	Termini Imerese Caccamo Trabia	Trapani Erice Paceco Valderice

Tab. 9 - Modalità di attribuzione delle borse di studio agli studenti di primo anno vincitori o idonei

Studenti di primo anno del nuovo ordinamento VINCITORI di borsa di studio		
opzione A	<ul style="list-style-type: none"> ▪ se conseguono 15 CFU entro il 10/08/13 e 20 cfu entro il 30/11/2013 	<ul style="list-style-type: none"> • Hanno il diritto alla seconda rata • Hanno il diritto all'esonazione totale dalle tasse universitarie
opzione B	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se conseguono solo 20 CFU entro il 30/11/2013 	<ul style="list-style-type: none"> • Mantengono la prima rata; • Perdono il diritto alla seconda • Hanno diritto all'esonazione parziale dalle tasse universitarie
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gli studenti che non rientrano nell'opzione A o B 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ dovranno restituire la prima rata della Borsa di Studio più i pasti consumati ▪ dovranno pagare l'eventuale posto letto assegnato ▪ perderanno il diritto all'esonazione dalle tasse universitarie
Studenti di 1°anno del nuovo ordinamento IDONEI di borsa di studio		
opzione C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se conseguono 15 CFU entro il 10/08/2013 e 20 CFU entro il 30/11/2013 	Mantengono l' idoneità ai benefici e il conseguente diritto all'esonazione totale dalle tasse universitarie
opzione D	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se conseguono solo 20 CFU entro il 30/11/2013 	Mantengono l' idoneità ai benefici e il conseguente diritto all'esonazione parziale dalle tasse universitarie
<ul style="list-style-type: none"> ▪ gli studenti che non rientrano nell'opzione C o D 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dovranno pagare l'eventuale posto letto assegnato più i pasti consumati ▪ Perderanno il diritto all'esonazione dalle tasse universitarie
Studenti di primo anno del vecchio ordinamento VINCITORI ed IDONEI di borsa di studio		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ se conseguono 2 esami entro il 10/08/2013 		<ul style="list-style-type: none"> • Hanno il diritto alla seconda rata ed all'esonazione totale dalle tasse universitarie
<ul style="list-style-type: none"> ▪ se conseguono 2 esami entro il 30/11/2013 		<ul style="list-style-type: none"> • Mantengono la prima rata; • Perdono il diritto alla seconda • Hanno diritto all'esonazione parziale dalle tasse universitarie
<ul style="list-style-type: none"> ▪ gli studenti che non rientrano nei casi precedenti 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dovranno restituire la prima rata della Borsa di Studio più i pasti consumati ▪ Dovranno pagare l'eventuale posto letto assegnato ▪ Perderanno il diritto all'esonazione dalle tasse universitarie

Tab. 10 - Tesserino mensa studenti primo anno

TIPOLOGIA	FUORI SEDE	PENDOLARE - IN SEDE
VINCITORI	2 Pasti gratuiti giornalieri	Pranzo gratuito Cena secondo fascia di appartenenza
IDONEI	€ 1,00 a pasto	€ 1,00 a pranzo Cena secondo fascia di appartenenza

Tab. 11 - Tesserino mensa studenti anni successivi al primo

TIPOLOGIA	FUORI SEDE	PENDOLARE - IN SEDE
VINCITORI	2 Pasti gratuiti giornalieri	Pranzo gratuito Cena secondo fascia di appartenenza
IDONEI	2 Pasti gratuiti giornalieri	Pranzo gratuito Cena secondo fascia di appartenenza

Tab. 12 - Fasce tesserino mensa

1 ^a FASCIA	0,00 < ISEEU < 8.310,00 euro	1,00 euro
2 ^a FASCIA	8.311,00 < ISEEU < 13.810,00 euro	1,50 euro
3 ^a FASCIA	13.811,00 < ISEEU < 20.124,00 euro	2,00 euro
4 ^a FASCIA	20.124,00 < ISEEU < 40.000,00 euro	3,50 euro
5 ^a FASCIA	OLTRE 40.000,00 euro	4,50 euro

Tab. 13 - Elenco dei paesi particolarmente poveri ai sensi dell'art. 1 del D.M. 28 maggio 2012

Afganistan	Eritrea	Malawi	South Sudan
Angola	Ethiopia	Mali	Sudan
Bangladesh	Gambia	Mauritania	Tajikistan
Benin	Guinea	Mozambico	Tanzania
Bhutan	Guinea Bissau	Myanmar	Timor-Leste
Burkina Faso	Haiti	Nepal	Togo
Burundi	Kenya	Niger	Tuvalu
Cambogia	Kiribati	Rwanda	Uganda
Central African Rep.	Korea Dem. Rep.	Samoa	Vanuatu
Chad	Kyrgyz Rep.	Sao Tome & Principe	Yemen
Comoros	Laos	Senegal	Zambia
Congo Dem. Rep.	Lesotho	Sierra leone	Zimbabwe
Djibouti	Liberia	Solomon Islands	
Equatorial Guinea	Madagascar	Somalia	

COSA SONO GLI INDICATORI ISEEU E ISPEU

PER IL CONCORSO, L'ERSU ACCETTA ESCLUSIVAMENTE QUESTI INDICATORI.

I Caf convenzionati DOVRANNO provvedere al calcolo corretto di questi indicatori, che, come ben sanno, seguono procedure di calcolo diverse da quelle standard (ISEE e ISP)

ISE = Indicatore Situazione Economica.

ISEE = Indicatore Situazione Economica Equivalente.

Si ricava dal valore precedente diviso il parametro della scala di equivalenza applicato (vedi tabella in basso).

ISEEU = Indicatore Situazione Economica Equivalente Universitaria

Nella maggior parte delle volte questo valore coincide con quello precedente, differisce, quindi, nel caso in cui altri fratelli o sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare partecipano alla formazione del reddito e del patrimonio, e in tal caso concorrono alla formazione degli indicatori nella misura del 50%.

ISP o ISPU = Indicatore Situazione Patrimoniale Universitaria

ISPEU = Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente Universitaria

Si ricava dal valore precedente diviso il parametro della scala di equivalenza applicato. La valutazione della situazione economica del richiedente e' determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF. Ecco il perché del parametro della scala di equivalenza

Chi calcola l'ISEEU e l'ISPEU

Gli enti preposti al rilascio degli Indicatori sono i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.)

Documenti necessari per il rilascio degli indicatori

Per il rilascio degli Indicatori, ogni richiedente dovrà recarsi presso i C.A.F. con una serie di documenti.

L'elenco che segue e' quello standard, naturalmente molti documenti non interessano tutti, mentre altri (per esempio le dichiarazioni dei redditi esteri) vanno presentati se sussistono condizioni particolari:

Stato di famiglia;

Fotocopia documento di identità non scaduto del richiedente;

Codice Fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare (compresi i minorenni);

Ultima dichiarazione IRPEF (Mod. 730, UNICO, CUD);

Documentazione relativa a collaborazioni coordinate e continuative nel caso non venga presentata dichiarazione IRPEF;

Documentazione attestante la concessione di un mutuo casa con l'indicazione della quota capitale residua al 31/12/2011;

Dichiarazione IRAP allegata al Mod. UNICO per i produttori agricoli titolari di partita IVA ;

Dichiarazione ICI, oppure certificato catastale, oppure visura catastale riferita a ogni singola proprietà per i possessori di terreni, aree fabbricabili e fabbricati alla data del 31/12/2011;

Copia contratto di locazione registrato se il richiedente abita in casa in affitto;

Certificazione attestante il grado di invalidità permanente o altri tipi di minorazioni dei componenti il nucleo familiare;

Decreto di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento rilasciato dal Tribunale, in caso di minori entrati nella famiglia anagrafica per affidamento preadottivo o adozione senza affidamento;

Estratto del conto corrente bancario e/o postale alla data del 31/12/2011 (intestato al richiedente, ai componenti del nucleo familiare e ai soggetti considerati a carico IRPEF), anche in caso di cointestazione con persone di un diverso nucleo familiare;

Codici CAB e ABI della banca;

"Posizione titoli" al 31/12/2011 (anche in caso di cointestazione con persone di un diverso nucleo familiare), rilasciata dalla banca o da altro ente gestore mobiliare in caso di possesso di: titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, azioni

quotate, fondi comuni. La documentazione deve riportare la somma complessiva posseduta al 31/12/2011

LA SCALA DI EQUIVALENZA

n° componenti familiari	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2.46
5	2.85

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
- Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.